

# FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE

## REGOLAMENTO AFFIDAMENTI CONTRATTI PUBBLICI FINO A 40.000 EURO.

Regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 19 Dicembre 2017.

### ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di contratti pubblici relativi a servizi e forniture della Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *«Codice dei contratti pubblici»*.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali.
3. Nella determinazione dell'importo di cui al comma 1. si tiene conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
4. Finalità del presente regolamento è normare l'attività contrattuale della Fondazione relativamente agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, onde rendere concreta ed effettiva l'attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché il principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
5. L'importo di cui al comma 1 deve intendersi automaticamente adeguato laddove intervengano modifiche all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 2016.
6. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione:
  - a) per l'affidamento di contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n.50 del 2016, di cui al Titolo II del medesimo;
  - b) per l'affidamento di incarichi professionali e/o di contratti d'opera che esulano dalla nozione di appalto ai sensi delle vigenti disposizioni;
  - c) ai contratti a titolo gratuito.

### ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento si intendono recepite le definizioni di cui all'art.3 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

### ARTICOLO 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi e per effetti dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. n.50 del 2016, per ogni procedura di affidamento di cui al presente Regolamento il Direttore della Fondazione può delegare le funzioni di Responsabile del procedimento, per le finalità e nei limiti previsti dalla citata disposizione legislativa, ad altro dipendente della Fondazione in possesso delle competenze necessarie.
2. Spetta al Responsabile del procedimento l'adozione di ogni atto necessario relativo alla procedura di acquisizione, salva la competenza riconosciuta, ai sensi dello Statuto della Fondazione, agli Organi di quest'ultima o a personale dipendente, anche delegato.
3. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato negli atti della procedura.

## **ARTICOLO 4 DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO**

1. Ferma restando la previsione di cui all'art. 51, comma 1, del Codice relativamente alla suddivisione in lotti funzionali o in lotti prestazionali alle condizioni ivi previste, è vietato ogni artificioso frazionamento di forniture di beni o servizi al fine di ricondurre l'affidamento nei limiti di importo di cui all'art.1, comma 1.

## **ARTICOLO 5 ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

1. La Fondazione può, sulla base di avvisi pubblicati sul proprio profilo di committente, predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti, anche previa consultazione *ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e b)* nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Hanno facoltà di richiedere iscrizione negli elenchi tutti gli operatori economici che non si trovino in alcuna delle cause di esclusioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. n.50/2016.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
4. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di consultazione di cui all'art.7, comma 1, o per concorrere ad affidamenti diretti senza previa consultazione di più operatori.
5. Sono esclusi dagli elenchi gli operatori economici laddove sia accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *«Nuove norme sul procedimento amministrativo»* e dei principi contenuti nella stessa.
6. Decadono dall'iscrizione negli elenchi gli operatori economici che abbiano commesso grave negligenza o si siano comportati in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
7. Con apposito Regolamento della Fondazione sono disciplinate nel dettaglio le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente suddivisi per categoria e fascia di importo.

## **ARTICOLO 6 ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

1. Le procedure di affidamento che trovano disciplina nel presente Regolamento sono assoggettate agli adempimenti previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC, in particolare la richiesta del codice identificativo gara (CIG).
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, per le procedure di affidamento di cui al comma 1 sono altresì effettuate le comunicazioni all'Osservatorio relativamente ai dati inerenti le procedure stesse.

## **ARTICOLO 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Ferma la facoltà di procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 2016, alle condizioni ivi previste, e fatta salva la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, per gli affidamenti di cui al presente Regolamento, la Fondazione, previa mera indagine esplorativa, procede:
  - a) alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due operatori economici, per affidamenti di importo inferiore a 15.000 euro,
  - b) alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da tre operatori economici. per affidamenti di importo pari o superiori a 15.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'art. 1, comma 1.
2. L'indagine esplorativa di cui al comma 1, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Fondazione e la platea dei potenziali affidatari, è effettuata dal Responsabile del procedimento mediante acquisizione di informazioni:
  - a) da siti Internet;
  - b) dalle Pubbliche Amministrazioni partecipanti la Fondazione o da altri Enti pubblici/Pubbliche Amministrazioni presenti nel territorio in cui opera la Fondazione;
  - c) da precedenti procedure di affidamento attivate dalla Fondazione che consentano l'individuazione di operatori economici potenzialmente interessati, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 in ossequio al principio di rotazione;
  - d) dal MEPA o dal mercato elettronico gestito da Intercent-ER;
  - e) da listini ufficiali alla cui consultazione possa accedere la Fondazione;
  - f) dagli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5, laddove istituiti.
3. Il Responsabile del procedimento è tenuto, durante l'indagine esplorativa, a comportarsi secondo correttezza e imparzialità, segnalando tempestivamente ai competenti Organi della Fondazione l'eventuale esistenza, anche sopravvenuta nel corso dell'indagine, di propri conflitti di interesse.
4. Qualora la Fondazione si avvalga della facoltà di cui al comma 1, lett. a) e b), e non sia prevista la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, non possono essere invitati gli operatori economici, compreso il contraente uscente, che siano stati in precedenza già invitati alla precedente procedura di affidamento attivata dalla Fondazione avente medesimo oggetto; un nuovo invito può essere effettuato solamente decorso un lasso temporale di almeno 12 mesi dalla scadenza del contratto concluso a seguito della procedura cui il precedente invito si riferiva.
5. E in ogni caso facoltà della Fondazione far precedere gli affidamenti di cui al presente Regolamento da apposito avviso pubblicato per almeno 15 giorni sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", volto a sondare l'interesse del mercato e a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici. In caso di oggettiva urgenza non imputabile alla Fondazione, il lasso temporale di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma può essere ridotto a non meno di 7 giorni.
6. L'avviso di cui al comma 5 deve contenere gli elementi necessari agli operatori economici per valutare l'interesse a partecipare, ovvero, a titolo esemplificativo, oggetto dell'affidamento, importo presunto, requisiti di partecipazione, iter semplificato della procedura.
7. A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 sono invitati tutti gli operatori economici in possesso dei richiesti requisiti, che hanno manifestato interesse, salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il contraente uscente, laddove interessato a seguito dell'avviso di cui al comma 5, può essere invitato, in ossequio al principio della massima partecipazione, qualora, a titolo esemplificativo, sia esiguo il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse, ovvero qualora abbia manifestato interesse un solo diverso operatore oltre allo stesso contraente uscente. L'invito richiede stringente motivazione negli atti della procedura. A parità di condizioni proposte non può essere disposto l'affidamento a favore del contraente

uscente che sia stato invitato alla procedura, salvi casi eccezionali che necessitano di onere motivazionale stringente.

9. L'invio del preventivo di spesa da parte degli operatori economici avviene informalmente, di norma, mediante PEC, fax, posta elettronica ordinaria o altri strumenti prescelti dal Responsabile del procedimento.
10. Per ragioni di ulteriore semplificazione ed economicità della procedura, l'avviso di cui al comma 5 può prevedere la richiesta agli operatori interessati di un preventivo relativo all'oggetto dell'affidamento da allegare alla manifestazione di interesse.
11. Qualora, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 10, risulti tra gli operatori interessati anche il contraente uscente, a parità di condizioni proposte non può essere disposto l'affidamento a favore di quest'ultimo, **salvi casi eccezionali che necessitano di onere motivazionale stringente.**
12. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 5 e 10, abbia manifestato interesse il solo contraente uscente, è in facoltà della Fondazione procedere all'affidamento a favore di quest'ultimo, previa adeguata e stringente motivazione circa, a titolo esemplificativo, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione, ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
13. I preventivi presentati ai sensi del presente articolo sono oggetto di valutazione comparativa da parte del Responsabile del Procedimento, coadiuvato, laddove detta valutazione prenda in considerazione, oltre al prezzo, anche elementi diversi, e relativamente a questi ultimi, da apposita commissione di tre membri, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi stessi. Dell'attività svolta viene redatta sintetica documentazione da conservare agli atti della Fondazione.
14. A seguito della valutazione comparativa dei preventivi, il Responsabile del Procedimento provvede all'affidamento, laddove competente ai sensi delle disposizioni organizzative della Fondazione, ovvero propone al soggetto che risulti competente ai sensi delle disposizioni medesime l'assegnazione della commessa.
15. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50 del 2016, si può procedere agli affidamenti diretti di importo inferiore a 25.000 euro tramite determina a contrarre, o atto equivalente, contenente, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di questi dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, laddove richiesti. Analogamente nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico.
16. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 25.000 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente nel quale sono contenuti, in particolare, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e dei preventivi, nonché le principali condizioni contrattuali.
17. La Fondazione si riserva la valutazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta, purchè ritenuta valida.
18. All'atto della presentazione della manifestazione di interesse, l'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali laddove richiesti. In presenza di accertate false dichiarazioni, o di mancata dimostrazione del possesso dei

richiesti requisiti, è disposta la revoca degli atti eventualmente già posti in essere a favore dell'affidatario. Salve le ulteriori eventuali conseguenze ai sensi di legge.

19. L'affidamento diventa efficace dopo la verifica del possesso, in capo all'affidatario, dei prescritti requisiti.
20. È facoltà della Fondazione, per gli affidamenti di cui al presente Regolamento, non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 2016.

## **ARTICOLO 8 REQUISITI GENERALI E SPECIALI**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali laddove richiesti dalla Fondazione, quali, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, determinati in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

## **ARTICOLO 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Trova applicazione, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di cui al presente Regolamento, il disposto di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. c), prima parte, del D.Lgs. n.50 del 2016, con facoltà, per la Fondazione, di utilizzare anche il criterio del minor prezzo.

## **ARTICOLO 10 RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Regolamento è in facoltà della Fondazione avvalersi del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, pervenendo alla scelta del contraente attraverso procedure interamente gestite per via elettronica.
2. Resta fermo l'obbligo, per il Responsabile del procedimento, di osservare le disposizioni di cui al presente Regolamento.

## **ARTICOLO 11 CASSA ECONOMALE**

1. Con la cassa economale, istituita ed attiva presso la Segreteria, possono essere effettuati, nel limite massimo onnicomprensivo di 500 euro per ciascuna spesa economale, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento della Fondazione che per motivi di urgenza o prassi commerciale devono essere effettuati presso la cassa.
2. Non possono essere pagate con la cassa economale le prestazioni dei fornitori che, ai sensi della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica, applicabile anche alla Fondazione, devono essere saldate esclusivamente mediante servizio di intermediazione bancaria.

## **ARTICOLO 12 PUBBLICITÀ**

1. Il Responsabile del procedimento provvede agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs.n.50 del 2016, anche avvalendosi di collaboratori della Fondazione incaricati secondo disposizioni interne di quest'ultima.

## **ARTICOLO 13 STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.n.50 del 2016, i contratti di cui al presente Regolamento possono essere stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2. Le eventuali penali a carico dell'affidatario, nonché i termini di pagamento, devono essere indicati nel contratto.
3. Prima della sottoscrizione del contratto, deve essere effettuata la verifica dei requisiti in capo all'affidatario.
4. A garanzia della regolare esecuzione del contratto può essere richiesta all'affidatario, a discrezione della Fondazione, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale. Trova applicazione il disposto di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n.50 del 2016.

## **ARTICOLO 14 MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 è in facoltà della Fondazione procedere a modifiche dei contratti durante il periodo della loro efficacia.
2. Le modifiche sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento ed approvate dai soggetti che hanno disposto l'originario affidamento.

## **ARTICOLO 15 TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO ATTI**

1. I dati forniti dai partecipanti alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento saranno trattati dalla Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alle procedure stesse, ivi compresa la stipulazione e la gestione del contratto di affidamento.
2. E' in facoltà dei soggetti interessati esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.lgs. n.196 del 2003.
3. I dati si configurano come obbligatori ai fini della partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla procedura.
4. Titolare del trattamento dei dati dei partecipanti alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento è la Fondazione nella persona del legale rappresentante pro tempore.
5. In materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 241 del 1990 nonché l'art. 53 del D.Lgs. n.50 del 2016.

## **ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione, oltre al disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 2016, la normativa vigente dedicata per contratti di importo sino alla soglia di cui all'art.1, comma 1, e le Linee Guida adottate dall'ANAC.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del competente Organo della Fondazione.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari adottate dalla Fondazione incompatibili con le previsioni di cui al Regolamento stesso. In particolare sono abrogate le disposizioni del ~~%~~ Regolamento acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture~~+~~, approvato dall'Assemblea dei Fondatori in data 10 maggio 2011.
4. I richiami normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.
5. Il presente Regolamento sarà oggetto di modifiche e/o integrazioni laddove intervengano nuove disposizioni normative e/o in presenza di Linee Guida dedicate dell'ANAC. Nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento alla normativa sopravvenuta, quest'ultima trova immediata e diretta applicazione.